R.G. N. 32997/2022



REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XV CIVILE

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Angelo Mambriani Presidente relatore

Dott. Daniela Marconi Giudice
Dott. Alima Zana Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta il numero di ruolo generale R.G. 32997/2022, promossa da:

IMMOBILIARE NATIMBO S.R.L., rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Nicoletta Ilaria Barbetta, Tiziano Barbetta e Maria Elena Palmisano ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, in Milano, alla Piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 4

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

LUIGI FLAVIO MARIO BARBETTA. rappresentato e difeso, giusta procura in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Marco Pasquale Troiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, alla Via Ciovasso n. 11

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI



PER L'ATTORE:

"Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE

previo accertamento della validità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 dello statuto dell'Immobiliare Natimbo S.r.l., dichiarare l'incompetenza del Giudice ordinario a decidere la presente controversia, riconoscendo la competenza in capo a tre arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede l'opponente, e quindi dichiarare nulla e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 10762/22022 -R.G. n. 22242/2022, e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri.

IN VIA PRELIMINARE

non concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta.

NEL MERITO

ferma l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito e l'esclusiva competenza degli arbitri a decidere la controversia, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 10762/2022 -R.G. n. 22242/2022, per i motivi tutti esposti.

Comunque con vittoria di compensi di giudizio e spese, oltre spese generali e accessori fiscali e previdenziali".

PER IL CONVENUTO:

"che l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis,

1) In via preliminare e pregiudiziale:

dato atto dell'adesione dell'opposto Ing. Luigi Flavio Mario Barbetta all'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente Immobiliare Natimbo S.r.l., per essere competente l'arbitro in ragione di clausola statutaria (art. 26 dello Statuto della Immobiliare Natimbo S.r.l.), revochi il decreto ingiuntivo opposto e cancelli la causa dal ruolo, senza pronuncia sulle spese di lite ovvero, in subordine, compensando le spese di lite tra le parti per tutti i motivi indicati in atti;

2) In via subordinata, nel merito:

nel caso in cui il Giudice ritenga di essere competente a decidere, accerti e dichiari Immobiliare Natimbo S.r.l. tenuta al pagamento in favore dell'Ing. Luigi Flavio Mario Barbetta della somma di Euro 186.344,00 oltre interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, a titolo di liquidazione della quota e, per l'effetto, tenuto conto del pagamento di Euro 186.344,00 effettuato da Immobiliare Natimbo S.r.l. in favore dell'Ing. Luigi Flavio Mario Barbetta in data 1.1.2023 in pendenza del procedimento, condanni la società opponente Immobiliare Natimbo S.r.l. al pagamento in favore dell'Ing. Luigi Flavio Mario Barbetta degli interessi sulla predetta somma, nella misura legale con decorrenza dalla data di richiesta della liquidazione della quota alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e nella misura degli interessi di mora ex art. 1284 c.c., dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al soddisfo; con vittoria di competenze e spese di lite".

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Svolgimento del processo e domande delle parti.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 2 settembre 2022, la società Immobiliare Natimbo S.r.l. (di seguito: "Natimbo") conveniva in giudizio l'ing. Luigi Flavio Mario Barbetta (di seguito: l'Ing. Barbetta) chiedendo all'adito Tribunale, in via pregiudiziale, la revoca del decreto ingiuntivo n. 10762/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 20 giugno 2022 e pubblicato in data 29 giugno 2022 con il quale le veniva ingiunto di pagare a favore dell'Ing. Barbetta la somma di Euro 186.334,00, oltre agli interessi come da domanda ed oltre le spese della procedura monitoria liquidate in € 2.800.00, per compensi ed € 406,50 per spese, maggiorate del rimborso delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali (di seguito: il Decreto Ingiuntivo) in quanto emesso da giudice incompetente a decidere la controversia in forza della clausola arbitrale prevista dall'art. 26 dello statuto di Natimbo.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 marzo 2023 si costituiva l'Ing. Barbetta il quale aderiva all'eccezione di incompetenza sollevata da parte attrice opponente a favore degli arbitri e chiedeva pertanto la revoca del Decreto Ingiuntivo. In via subordinata chiedeva, per il caso in cui il Giudice ritenesse di essere competente a decidere, di accertare e dichiarare che Natimbo è tenuta al pagamento in favore dell'Ing. Barbetta della somma di Euro 186.344,00 oltre interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, a titolo di liquidazione della quota e, per l'effetto, tenuto conto dell'avvenuto pagamento di Euro 186.344,00 effettuato da Natimbo in favore del medesimo in data 1° gennaio 2023 in pendenza del procedimento, di condannare Natimbo al pagamento degli interessi sulla predetta somma, nella misura legale con decorrenza dalla data di richiesta della liquidazione della quota alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e nella misura degli interessi di mora *ex* art. 1284 c.c., dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al soddisfo, oltre alle competenze e spese di lite.

In data 14 marzo 2023 si celebrava la prima udienza dove l'attore riferiva di aver pagato il corrispettivo dovuto quale prezzo di cessione e che la controversia residuava solamente sugli interessi ed insisteva per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore degli arbitri come da clausola statutaria di Natimbo. Il convenuto ribadiva l'adesione all'eccezione di incompetenza. Il giudice istruttore rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 giugno 2023.



All'udienza all'uopo fissata, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice istruttore assegnava i termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

All'esito del contraddittorio tra le parti sviluppatosi come sopra, il Tribunale

- preso atto dell'adesione della parte convenuta all'eccezione di incompetenza formulata da parte attrice opponente;
- ritenuto che, a seguito dell'eccezione di incompetenza del giudice adito per essere competenti gli arbitri e dell'adesione di parte convenuta opposta, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto (Cass., n. 25939 del 2021);
- letti l'art. 38, comma 2, c.p.c. e le sentenze della Corte di cassazione n. 25180/2013, n. 6106/2016 e n. 25939/2021;
- ritenuto che il giudice arbitrale è competente anche a giudicare in ordine alle spese della presente fase processuale;

P.O.M.

- I) **DICHIARA** la propria incompetenza per essere competenti gli arbitri.
- II) **REVOCA** il decreto ingiuntivo opposto.
- III) **ASSEGNA** alla parte più diligente termine di 3 mesi per la riassunzione della causa davanti al collegio arbitrale.
- IV)**ORDINA** la cancellazione della causa dal ruolo.

Milano, 28 settembre 2023

Il Presidente est. *Angelo Mambriani*

